

« Nè in diverso giudizio inducono le poche attribuzioni di diretta gestione, assegnate dal testo unico delle leggi sanitarie da altre disposizioni speciali, o quelle, pure importantissime di carattere giurisdizionale delle quali il Consiglio provinciale di sanità è stato in questi ultimi anni investito, nelle materie che più direttamente interessano le condizioni giuridiche ed economiche dei sanitari.

« Il grado di cultura e il livello di coscienza civile nei quali si trova, in generale, la classe dei sanitari, e in modo speciale quelli che ricoprono uffici pubblici importanti, come gli uffici sanitari municipali, sono assai elevati, e, d'altro lato, tranquillanti le garanzie dalle quali è circondata la posizione dei sanitari dipendenti dagli enti locali, così da far ritenere ormai infondato il presupposto di deficiente indipendenza sul quale si fondavano le disposizioni ora non più in vigore.

« Tali considerazioni concorrono nel far ritenere che per coloro i quali ricoprono uffici sanitari locali, non possano presumersi cause proprie di incompatibilità generica con l'ufficio di consigliere provinciale di sanità e che, per i casi singoli di incompatibilità derivanti dal fatto del loro impiego, che eventualmente insorgessero nel corso dell'attività del Consiglio provinciale possano bastare i mezzi che il nostro diritto suggerisce in via normale, in tutti i casi del genere, e che si applicano a tutti i componenti del Consiglio provinciale di sanità che si trovino di fronte ad affari nei quali siano per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, personalmente interessati, quali l'astensione volontaria o l'esclusione dal voto, e la ricasazione dal giudizio.

« Il provvedimento, pertanto, con il quale l'ufficiale sanitario capo dell'ufficio d'igiene municipale di Parma, è stato chiamato a far parte del Consiglio di sanità di quella provincia, si presenta perfettamente conforme, così alla lettera delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, come allo spirito della legge sulla tutela della sanità pubblica e delle nostre leggi sanitarie, quale risulta consacrato dall'interpretazione autentica che n'è stata fatta dalla citata recentissima disposizione.

« Il sottosegretario di Stato

« BONICELLI ».

Arrivabene. — *Al ministro della guerra.* —

« Per conoscere se in vista di una possibile

offensiva austro-tedesca alle nostre frontiere, il Comando supremo, oltre ad assicurare ed organizzare sotto continuo controllo tutti quei mezzi offensivi e difensivi atti a fronteggiare saldamente la minaccia nemica, si sia garantito tutto il necessario concorso industriale degli alleati in armi e munizioni ».

RISPOSTA. — « Si tratta di argomento devoluto alla prudente e previdente azione diretta, per la difesa dello Stato, da parte del Comando supremo il quale gode la fiducia piena e completa del Governo.

« Non è quindi dato di fare una risposta all'onorevole interrogante anche per evidenti ragioni di opportunità.

« Il ministro

« MORRONE ».

Bevione. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se l'aspirante è ufficiale e perchè, se è un ufficiale, pur avendo degli ufficiali le mansioni, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità, non è trattato interamente e dovunque come tale; e per sapere perchè gli aspiranti provenienti dagli ufficiali i quali dovrebbero essere promossi sottotenenti effettivi, secondo le disposizioni del Comando Supremo, dopo un mese di servizio, invece dopo otto e più mesi non hanno ancora avuta la promozione ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 1084 dell'11 luglio 1915, istituendo la categoria degli aspiranti ufficiali di complemento, già assicurava ad essi il trattamento economico spettante ai sottotenenti. Con successive disposizioni interpretative di carattere interno, non si mancò di riconoscere a detti aspiranti il carattere di ufficiali, a mano a mano che si presentavano i vari casi.

« Tuttavia, per chiarire definitivamente e solennemente tale questione, una recente disposizione legislativa (decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre ultimo scorso, circolare 752 del *Giornale Militare* corrente anno) ha sancito che gli aspiranti siano considerati come rivestiti dallo stato di ufficiali, e che quindi sia a loro fatto, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dalle relative leggi.

« Circa il ritardo col quale sono avvenute le promozioni a sottotenente effettivo di alcuni aspiranti provenienti dai sottufficiali, esso dipese dal fatto che, dopo il prescritto mese di servizio in zona di guerra, le pratiche per la nomina provvi-